SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A7397

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 658.

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Imprenditorialità giovanile

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui possano partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unione regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al

presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

6. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: «nella quale hanno sede i soggetti di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1».

Art. 3.

Ricerca applicata

1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.».

Art. 4.

Società miste per i servizi pubblici

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *e)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1° gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

4. Le aziende speciali possono stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali per la gestione extraterritoriale delle loro attività limitatamente a comuni confinanti.

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

Art. 5.

Forniture e appalti pubblici

1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1° gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4». All'articolo 7, comma 1, le parole: «un unico responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «i responsabili» ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: «Il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «I responsabili» e dopo le stesse sono inserite le seguenti: «ciascuno per la parte di propria competenza,». All'articolo 24, comma 3, sono soppresse le parole: «di cui alla presente legge»; all'articolo 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero qualora non comportino un aumento di spesa;». Le disposizioni di cui all'articolo 25, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non

superiore al 5 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro corsorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.

5. Sino al termine di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

8. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

10. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.».

11. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

12. È differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

Art. 6.
Differimento di termini in materia di lavoro

1. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, è fissata al 1° marzo 1995.

Art. 7.
Cessione quota latte

1. Per l'anno 1994 è differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0708

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 659.

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Venezia e Chioggia). — 1.* I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed

edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.».

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «per un periodo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quarantadue mesi» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del Lido, al litorale di Pellestrina».

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la

propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«*4*. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale.».

Art. 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Art. 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

Art. 6.

1. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante, è autorizzata la spesa di lire cinque miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0709

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 660.

Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti e di parcheggi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992-1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario, una volta completate le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati e sulla loro capacità di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle aziende.

5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del 28 febbraio 1995, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 dicembre 1994.

6. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi e risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

7. Per l'esercizio 1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.

8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi nelle misure previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi e i costi sia inferiore al 15 per cento.

9. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 7 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.

10. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro il 30 novembre 1994, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 novembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995, un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.

4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 2 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono preliminari alla definizione, da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento prima dell'approvazione per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del C.I.P.E., deve essere approvato entro il 31 dicembre 1994.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della

navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui alla data di entrata in vigore del presente decreto nel capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Parcheggi

1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari esistenti, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli.

5. I comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi possono concedere, previa determinazione dei relativi criteri, il diritto di superficie su aree comunali, purché non ubicate in zone sottoposte ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da destinare, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, comma 7, a pertinenza di immobili privati, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. In attuazione di detta facoltà i comuni sono tenuti ad emanare entro il 30 settembre, con cadenza triennale, previo parere del consiglio di circoscrizione, un bando aperto a residenti o dimoranti nel territorio del comune, proprietari e non proprietari, e a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, avendo riguardo al ripristino ambientale; all'arredo urbano e ai collegamenti con la viabilità; al numero dei mandanti o acquirenti; alle qualità del progetto proposto; ai tempi di realizzazione; al programma di manutenzione. La domanda di ammissione alla assegnazione di aree per la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata da un progetto preliminare elaborato da un professionista iscritto all'albo di appartenenza, contenente schemi grafici ed una relazione concernente le soluzioni per la sicurezza statica in relazione all'indagine geologica; lo spostamento delle reti; i dispositivi di sicurezza; gli elementi conoscitivi e metodologici per la verifica e la tutela dei beni storici ed archeologici. Ai fini dell'assegnazione delle aree devono essere presentate idonee garanzie consistenti in una fidejussione bancaria sul cento per cento dell'importo dei lavori principali ed accessori, nonché in una polizza assicurativa per danni agli edifici confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico finanziario previsto per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti;

e) il corrispettivo della concessione del diritto di superficie;

f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel tempo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula della convenzione di cui al comma 5.

7. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul soprasuolo o sul sottosuolo di aree di proprietà comunale per realizzare parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti o dimoranti proprietari o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato a residenti o comunque dimoranti nel territorio del comune non proprietari, anche riuniti in associazioni o cooperative. Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano associazioni o cooperative di residenti o dimoranti non proprietari, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati. I membri delle predette associazioni o cooperative diventano in tal caso contitolari del diritto di superficie. Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in forza del quale il residente o dimorante non proprietario godeva della porzione di fabbricato per il quale sia divenuto contitolare del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di contitolarità deve essere attribuita, nell'ordine, al proprietario della porzione di fabbricato, al nuovo utente a qualsiasi titolo di detta porzione, alla associazione o cooperativa costituita fra non proprietari. Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a quello risultante dalla convenzione di cui al comma 5.

8. Le opere di cui al comma 5 sono soggette ad autorizzazione gratuita.

9. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso.

10. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 5, effettuati da enti o imprese di assicurazione, sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 e 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.».

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. La rideterminazione dei costi *standard* e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla citata legge n. 122 del 1989, è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Per il 1994, il bando di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo. Le assegnazioni devono avvenire entro i successivi centottanta giorni.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo, alla concessione del diritto di superficie delle aree.

5. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, le società di gestione degli aeroporti e dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi di interscambio, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, su aree di propria disponibilità, con esclusione dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono soppresse le parole: «La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo 7».

7. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

8. All'articolo 4, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 1 resta determinato sulla base degli elementi previsti dall'articolo 3, comma 3, anche nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di entrata indicate nel piano economico finanziario».

Art. 5.

Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di centottanta giorni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza provvede a revocare le somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.

3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi di cui rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla medesima Conferenza.

Art. 6.

Trasporti rapidi di massa

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è composta dai seguenti membri, nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) un avvocato dello Stato;

b) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) due dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione, uno dei lavori pubblici ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) tre esperti in materia di trasporti;

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, designato dal presidente della Conferenza medesima.

3. Sono soppresse la commissione costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

4. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855, e all'articolo 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, nonché le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito dalla legge 28 dicembre 1936, n. 2424, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha facoltà di nominare i commissari e i vice commissari governativi anche tra persone estranee alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di provata capacità e professionalità.

Art. 7.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali nonché a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992. Una quota di tale disponibilità, pari a 100 miliardi di lire, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1993.

3. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994. Tali disponibilità possono essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.

4. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

Art. 8.

Interporti

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi, gli interporti dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: «gli interporti di primo e di secondo livello» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti».

4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60 per cento dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale.».

6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo i principi di economicità della gestione.

2. Alla convenzione deve essere allegato lo studio di impatto ambientale.».

7. L'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli esercizi successivi.

2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura non superiore al 60 per cento dell'importo complessivo della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4».

9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole «o concessionarie».

Art. 9.

Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici.

1. A decorrere dal 1° agosto 1994 le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.

Art. 10.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Art. 11.

Disposizioni particolari in materia di certificati di abilitazione professionale

1. Il termine del 1° luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 31 marzo 1995.

Art. 12.

Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle ferrovie della Serdegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 13.

Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria *B* non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla guida» sono inserite le seguenti: «e alla velocità» ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5 dopo le parole: «limiti di guida» sono inserite le seguenti: «e di velocità».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «degli autoveicoli e»;

c) è soppresso il comma 3.

3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica approvata dal presente articolo.

4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Art. 14.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e i conto competenza sui capitoli 7501 e 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

2. Le disponibilità del capitolo 7212 in conto residui del bilancio del Ministero dei trasporti per il 1993, non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'anno successivo.

3. Le disponibilità dei capitoli 1574, 2557 e 7502 del bilancio del Ministero dei trasporti non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 15.

Ferrovie dello Stato S.p.a.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Art. 16.

Aggiornamento carte circolazione

1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli, è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, àddì 30 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARONI, *Ministro dell'interno*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0710

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. **661.**

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 si provvede a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

c) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni, anche a carattere sperimentale, fatta salva la competenza dello Stato per le attività e gli enti di interesse nazionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, . previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede a regolamentare l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o

interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari mezzi finanziari, sulla base dei programmi annuali di sostegno alle attività di cui al comma 3 che verrano proposti dalle singole regioni.

6. Entro il 31 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tra Stato e le regioni.

7. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti locali territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni di personale.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche nazionali e comunitarie da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica. Le convenzioni devono prevedere idonee forme di partecipazione alla gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale e di categoria del settore del turismo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

10. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9.

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizioni delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati, avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenza concordate con le regioni, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e sulle attività di interesse nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge

3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo

1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati, nonché tra rappresentanti delle associazioni degli utenti. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione è composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonché quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alla lettera *b)*; l'ENIT riordina la propria rete di sedi estere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri di economicità e funzionalità; a tal fine è autorizzato a stipulare apposite convenzioni per unificare le proprie strutture con quelle dell'Istituto per il commercio estero e di altri enti pubblici operanti nel settore della promozione, nonché a costituire società anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle regioni, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministazione esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, e procede entro sei mesi alla riforma e al riordino dell'Ente;

e) l'ENIT può costituire o partecipare a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero partecipare ad accordi di programma al fine anche di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro -

Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 7, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli, aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 7, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art. 7.

Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del

gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».

Art. 8.

Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Art. 9.

Agevolazioni per le attività dello spettacolo

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato per le attività dello spettacolo al 31 dicembre 1994.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.

Art. 10.

Disposizioni particolari

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, due delle componenti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, tre delle componenti di cui alle lettere *g), h), i), l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o), p)* e *q)* del medesimo comma.».

3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonché in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modifiche, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dalla autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

6. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994.».

7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo,» sono sostituite dalle seguenti: «In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento — con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche — e di sostegno, rispettivamente, per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo.».

8. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: «per lo stesso numero di sale» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico».

9. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

Art. 11.

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.».

2. Il comma 3 dell'articolo 17-*ter* del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

«*3*. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione.».

Art. 12.

Promozione del turismo giovanile

1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a)*, della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserita l'AIG.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 662.

Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo I impegna le parti ad «adottare ogni provvedimento legislativo od altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato, che è parte integrante della convenzione»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1979, di approvazione delle «Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di telecomunicazione»;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare a quanto stabilito nella convenzione dinanzi citata e segnatamente al capitolo 2 del suo allegato;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «soccorso marittimo», tutte le attività finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;

b) per «convenzione», la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale è stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147;

c) per «allegato», l'annesso alla convenzione di cui alla lettera *b)*, che è parte integrante della convenzione medesima.

Art. 2.

1. L'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione è il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 3.

1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformità della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:

a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);

b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);

c) i comandi di porto costituiscono le unità costiere di guardia;

d) le unità navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unità di soccorso marittimo.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, nonché dall'art. 727 dello stesso codice per ciò che concerne il soccorso ad aeromobili in pericolo, gli organismi indicati nell'art. 3 svolgono i compiti di cui al presente articolo.

2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), assicura l'organizzazione generale dei servizi marittimi di ricerca e salvataggio, coordina le operazioni di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse italiano sul mare e tiene contatti con i centri di coordinamento del soccorso degli altri Stati.

3. Le direzioni marittime, quali centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.), assicurano il coordinamento delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, secondo le direttive specifiche o le deleghe del centro nazionale (I.M.R.C.C.) nel proprio settore, individuato dalle acque marittime di interesse nazionale ed internazionale che si estendono in profondità dalla linea di costa delle rispettive giurisdizioni, così come specificato all'articolo 6 e riportato nella rappresentazione grafica allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante.

4. I comandi di porto, quali unità costiere di guardia (U.C.G.), dispongono l'intervento delle unità di soccorso marittimo da essi dipendenti dislocate nella loro giurisdizione e ne mantengono il controllo operativo, salvo che l'I.M.R.C.C. disponga diversamente.

5. Le unità di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di soccorso secondo le pianificazioni delle unità costiere di guardia, redatte e disposte dai centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) per l'impiego di mezzi disponibili nelle aree di propria giurisdizione.

Art. 5.

1. Il centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) e le unità costiere di guardia (U.C.G.), secondo le rispettive competenze, coordinano o impiegano le unità di soccorso. L'I.M.R.C.C. e gli M.R.S.C. richiedono agli alti comandi competenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in caso di necessità, il concorso dei mezzi navali ed aerei appartenenti a tali amministrazioni dello Stato. Parimenti le U.C.G. richiedono alle altre amministrazioni dello Stato o a privati il concorso di mezzi navali ed aerei, ritenuti idonei per partecipare alle operazioni di soccorso marittimo secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1979.

2. Il comando e il controllo operativo dei mezzi navali o aerei della Marina militare, dell'Aeronautica militare e delle altre amministrazioni, eventualmente chiamati a concorrere alle operazioni di soccorso marittimo, sono esercitati dai rispettivi comandi competenti per giurisdizione, che terranno informati i centri di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - M.R.S.C. - U.C.G.) responsabili del soccorso e del coordinamento, secondo le rispettive competenze.

3. Il compito di «comandante sul posto» (OSC - ufficiale in comando tattico) dei mezzi della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e delle altre amministrazioni eventualmente concorrenti, è assegnato al comandante del mezzo navale della Marina militare o del Corpo delle capitanerie di porto, di maggiore anzianità di grado. Nel caso che sul posto non dovessero trovarsi ad operare unità della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, il compito di «comandante sul posto» sarà assegnato al comandante di unità navale della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato o delle altre amministrazioni dello Stato, di maggiore anzianità di grado.

4. Il «comandante sul posto» nella condotta dell'operazione di ricerca e salvataggio si conforma alle direttive specifiche emanate dall'I.M.R.C.C. o dall'M.R.S.C./U.C.G. delegato.

5. Se in zona sono presenti soltanto unità mercantili, l'I.M.R.C.C. o il M.R.S.C./U.C.G. delegato, più idoneo in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso, assegna il compito di coordinatore delle ricerche in superficie (CSS) al comandante di una delle unità mercantili presenti. A tal fine deve essere tenuto conto della tipologia delle navi e dei mezzi di cui dette unità dispongono e della rispettiva ora stimata di arrivo sul posto. Al momento in cui assume le funzioni, il CSS deve darne immediata comunicazione all'I.M.R.C.C. o al M.R.S.C. o al U.C.G., che operano secondo le rispettive competenze.

6. Il coordinatore delle ricerche di superficie di cui al comma 5 opera sotto il controllo dell'I.M.R.C.C. o del M.R.S.C. o dell'U.C.G. delegato in relazione allo svolgimento dell'operazione di soccorso marittimo. Il M.R.S.C. o l'U.C.G. tengono informato il centro di coordinamento superiore interessato.

7. Le definizioni dei livelli di comando e controllo sono riportate nell'annesso 1, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

1. Ai fini della «convenzione», le aree di giurisdizione marittima dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.) sono numerate ed individuate come nello

annesso 2 e rappresentate geograficamente nella carta nautica di cui all'annesso 3, che formano parti integranti del presente decreto. La somma di dette aree costituisce l'intera regione di interesse nazionale e internazionale sul mare di competenza dell'I.M.R.C.C. Detta area è suscettibile di ampliamenti o riduzioni in forza di accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri in attuazione del capitolo 2 dell'allegato alla convenzione.

Art. 7.

1. I centri indicati all'art. 3, lettere *a)* e *b)*, sono attivati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

PREVITI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 14

ANNESSO 1

DEFINIZIONI DELLA CATENA DI COMANDO E CONTROLLO

Comando operativo (OPCOM): autorità conferita ad un comandante di assegnare missioni o compiti ai comandanti subordinati, di schierare unità, di riassegnare forze e di mantenere o delegare il controllo operativo e/o tattico secondo necessità. Non comporta di per se stesso autorità di comando organico o responsabilità logistiche.

Controllo operativo (OPCON): autorità delegata ad un comandante di impiegare le forze assegnate in modo da assolvere specifiche missioni o compiti che sono normalmente limitati per funzioni, tempo e spazio, di dislocare le unità interessate, nonché di ritenere o delegare il controllo tattico di dette unità. Non comporta l'autorità di riassegnare le forze su cui esercita il controllo operativo, o parte di esse, per compiti diversi da quelli per cui tali forze sono state assegnate. Non comporta di per se stesso autorità di comando organico o responsabilità logistiche.

Comando tattico (TACOM): autorità delegata ad un comandante di assegnare compiti alle forze sotto il suo comando per portare a compimento la missione assegnata dall'autorità superiore. L'ufficiale che esercita il comando tattico (OSC) è anche responsabile delle unità sotto il suo controllo.

Controllo tattico (TACON): è la direzione ed il controllo dettagliati dei movimenti e delle manovre necessarie per svolgere le missioni o i compiti assegnati.

Coordinatore delle ricerche in superficie (CSS): quando non sono disponibili navi specializzate che assumano le funzioni di OSC, ma all'operazione partecipano solo navi mercantili, una di queste deve esercitare le funzioni di coordinatore delle ricerche in superficie.

ANNESSO 2

- 1° M.R.S.C. - Genova

Dal confine con la Francia (43°47'00"N - 007°32'00"E) alla foce del torrente Parmignola (44°02'40"N - 010°01'12"E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	Long.
43°30'00"N	007°42'00"E
43°30'00"N	009°30'00"E
43°53'00"N	009°52'00"E

2° M.R.S.C. - Livorno

Dalla foce del torrente Parmignola (44°02'40"N - 010°01'12"E) alla foce del fiume Chiarone (42°22'48"N - 011°26'30"E), comprese le isole dell'Arcipelago toscano, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	Long.
43°53'00"N	009°52'00"E
43°30'00"N	009°30'00"E
43°10'00"N	009°45'00"E
42°05'00"N	009°45'00"E
42°05'00"N	010°20'00"E
41°50'00"N	010°30'00"E

3° M.R.S.C. - Civitavecchia

Dalla foce del fiume Chiarone (42°22'48"N - 011°26'30"E) alla foce del fiume Garigliano (41°13'18"N - 013°45'50"E), comprese le isole Pontine, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	Long.
41°50'00"N	010°30'00"E
39°51'00"N	011°39'00"E
40°33'00"N	013°32'00"E

- 4° M.R.S.C. - Napoli

Dalla foce del fiume Garigliano (41°13'18"N - 013°45'50"E) al comune di Sapri (Salerno) incluso (40°02'36"N - 015°38'36"E), comprese le isole partenopee, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	Long.
40°33'00"N	013°32'00"E
39°51'00"N	011°39'00"E
39°01'00"N	014°49'00"E
39°50'00"N	015°30'00"E

- 5° M.R.S.C. - Reggio Calabria

Costa della Basilicata e della Calabria dal comune di Sapri escluso, sulla costa lucana occidentale (40°02'36"N - 015°38'36"E) al comune di Nova Siri escluso, sulla costa lucana orientale (40°06'52"N - 016°38'30"E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	Long.
39°50'00"N	015°30'00"E
39°01'00"N	014°49'00"E
39°01'00"N	015°35'00"E
38°40'00"N	015°31'00"E
38°39'00"N	015°29'00"E
38°16'00"N	015°40'00"E

38°14'00"N 015°38'00"E
38°00'00"N 015°33'00"E
37°45'00"N 015°33'00"E
36°00'00"N 019°00'00"E
39°00'00"N 019°00'00"E
39°25'00"N 017°52'00"E
39°36'00"N 017°46'00"E
39°47'00"N 017°21'00"E

- 6° M.R.S.C. - Bari

Dal comune di Nova Siri incluso, sulla costa orientale della Basilicata (40°06'52"N - 016°38'30"E) alla foce del torrente Saccione inclusa, sulla costa pugliese (41°55'33"N - 015°08'20"E) comprese le isole Tremiti, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat. 39°47'00"N Long. 017°21'00"E
39°36'00"N 017°46'00"E
39°25'00"N 017°52'00"E
39°00'00"N 019°00'00"E
40°45'00"N 019°00'00"E
41°07'00"N 018°55'00"E
42°18'00"N 016°29'00"E

arco di cerchio di raggio 12 miglia dal faro dell'isola di Pelagosa,

42°31'00"N 016°02'00"E
42°50'00"N 015°35'00"E

- 7° M.R.S.C. - Ancona

Dalla foce del torrente Saccione esclusa, sulla costa pugliese (41°55'33"N - 015°08'20"E) al torrente Tavollo escluso sulla costa marchigiana (43°58'00"N - 012°44'50"E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti

Lat. 42°50'00"N Long. 015°35'00"E
43°28'00"N 014°30'00"E
44°21'00"N 013°38'00"E
44°07'00"N 012°50'00"E

- 8° M.R.S.C. - Ravenna

Dalla foce del torrente Tavollo inclusa (43°58'00"N - 012°44'50"E) alla foce del Po di Goro inclusa (44°47'30"N - 012°24'06"E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat. 44°07'00"N Long. 012°50'00"E
44°21'00"N 013°38'00"E
44°32'00"N 013°22'00"E
44°47'00"N 013°07'00"E
44°42'00"N 012°40'00"E

- 9° M.R.S.C. - Venezia

Dalla foce del Po di Goro esclusa (44°47'30"N - 012°24'06"E) alla foce del Tagliamento (45°38'30"N - 013°06'06"E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti

Lat. 44°42'00"N Long. 012°40'00"E
44°47'00"N 013°07'00"E
44°49'00"N 013°00'00"E
45°18'00"N 013°00'00"E
45°26'00"N 013°12'00"E
45°26'00"N 013°06'00"E

- 10° M.R.S.C. - Trieste

Dalla foce del fiume Tagliamento (45°38'30"N - 013°06'06"E) al confine Italia-ex Yugoslavia posto di blocco di S. Bartolomeo (45°35'39"N - 013°43'09"E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat. 45°26'00"N Long. 013°06'00"E
45°26'00"N 013°12'00"E
45°38'00"N 013°30'00"E

- 11° M.R.S.C. - Catania

Dalla foce del fiume Pollina (38°01'06"N - 014°10'50"E) procedendo verso Est, alla foce del fiume Dirillo (37°00'12"N - 014°20'12"E), comprese le isole Eolie, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat. 38°11'00"N Long. 014°06'00"E
39°12'00"N 014°06'00"E
39°01'00"N 014°49'00"E
39°01'00"N 015°35'00"E
38°40'00"N 015°31'00"E
38°39'00"N 015°29'00"E
38°16'00"N 015°40'00"E
38°14'00"N 015°38'00"E
38°00'00"N 015°33'00"E
37°45'00"N 015°33'00"E
36°00'00"N 019°00'00"E
36°00'00"N 016°00'00"E
36°30'00"N 014°08'00"E
36°40'00"N 014°08'00"E

- 12° M.R.S.C. - Palermo

Dalla foce del fiume Pollina (38°01'06"N - 014°10'50"E) procedendo verso Ovest, alla foce del fiume Dirillo (37°00'12"N - 014°20'12"E) comprese le isole Egadi, Pelagie e Pantelleria ed isolotti limitrofi, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti.

Lat 38°11'00"N Long 014°06'00"E
39°12'00"N 014°06'00"E
39°51'00"N 011°39'00"E
38°00'00"N 010°21'00"E
37°30'00"N 011°30'00"E
36°30'00"N 011°30'00"E
35°15'00"N 012°14'00"E
35°15'00"N 012°40'00"E
36°30'00"N 014°08'00"E
36°40'00"N 014°08'00"E

13° M.R.S.C. - Cagliari

Costa della Sardegna e isole adiacenti, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti·

Lat. 42°05'00"N Long 009°45'00"E
42°05'00"N 010°20'00"E
39°51'00"N 011°39'00"E
38°00'00"N 010°21'00"E
38°32'00"N 009°05'00"E
38°32'00"N 007°44'00"E
41°20'00"N 007°44'00"E
41°20'00"N 009°45'00"E

ANNESSO 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 147/1989, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1989.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

94G0688

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia del 13 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata il 24 e 25 giugno 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 24 E 25 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A7581

DECRETO 28 novembre 1994.

Determinazione, per la provincia di Reggio Calabria, dell'ambito territoriale unico per il periodo di gestione decennale, a decorrere dal 1° gennaio 1995, della concessione del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1553 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, è stato individuato, per la provincia di Reggio Calabria, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7254 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla So.G.E.M. S.p.a., con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), via Andrea Costa n. 5;

Visto il decreto ministeriale n. 1/2/2498/94 del 30 giugno 1994 con il quale, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato numeri 34 e 35, depositate rispettivamente in data 17 e 20 gennaio 1994, è stato revocato sia il decreto ministeriale n. 1/1553 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria, sia il decreto ministeriale n. 1/7254 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla So.G.E.M. S.p.a.;

Considerato che il predetto decreto del 30 giugno 1994 ha determinato, per la provincia di Reggio Calabria, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il predetto primo periodo transitorio di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo a regime di durata decennale;

Considerato che, con decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 si è proceduto alla determinazione degli ambiti territoriali per il predetto periodo a regime ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, individuando nella dimensione provinciale degli ambiti stessi l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenendo conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili;

Considerato che tale individuazione è stata effettuata sulla base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie, dai quali si è rilevato che l'unità organizzativa di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 poteva rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale dell'ambito, il che avrebbe consentito, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Visti i citati decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 di modifica, nel senso della provincialità, degli ambiti territoriali a valere per il periodo di gestione a regime delle concessioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla modifica dell'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria, per il quale con il ripetuto recente decreto ministeriale n. 1/2/2498/94 del giugno 1994 sono stati rideterminati due ambiti subprovinciali, per il restante periodo transitorio quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Calabria è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7661

DECRETO 28 novembre 1994.

Determinazione, per la provincia di Savona, dell'ambito territoriale unico per il periodo di gestione decennale, a decorrere dal 1° gennaio 1995, della concessione del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1515 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, è stato individuato, per la provincia di Savona, un unico ambito territoriale del valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7177 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Savona è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Banca popolare di Novara, con sede in Novara, via Negroni n. 12;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/3800/94 del novembre 1994 con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 685, depositata in data 8 luglio 1993, è stato revocato sia il decreto ministeriale n. 1/1515 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Savona, sia il decreto ministeriale n. 1/7177 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Banca popolare di Novara;

Considerato che il predetto decreto n. I/2/3800/94 ha determinato, per la provincia di Savona, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il predetto primo periodo transitorio di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo a regime di durata decennale;

Considerato che, con decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 si è proceduto alla determinazione degli ambiti territoriali per il predetto periodo a regime ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, individuando nella dimensione provinciale degli ambiti stessi l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenendo conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili;

Considerato che tale individuazione è stata effettuata sulla base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie, dai quali si è rilevato che l'unità organizzativa di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 poteva rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale dell'ambito, il che avrebbe consentito, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Visti i citati decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 di modifica, nel senso della provincialità, degli ambiti territoriali a valere per il periodo di gestione a regime delle concessioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla modifica dell'ambito territoriale della provincia di Savona, per il quale con il ripetuto recente decreto ministeriale n. I/2/3800/94 sono stati rideterminati due ambiti subprovinciali, per il restante periodo transitorio quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione;

Decreta:

Per la provincia di Savona è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7662

DECRETO 28 novembre 1994.

Determinazione, per la provincia di Imperia, dell'ambito territoriale unico per il periodo di gestione decennale, a decorrere dal 1° gennaio 1995, della concessione del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1566 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, è stato individuato, per la provincia di Imperia, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7017 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Imperia è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Sestri S.p.a., con sede in Imperia, via Don Abbo il Santo n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/3797/94 del novembre 1994 con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 685, depositata in data 8 luglio 1993, è stato revocato sia il decreto ministeriale n. 1/1566 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Imperia, sia il decreto ministeriale n. 1/7017 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Sestri S.p.a.;

Considerato che il predetto decreto prot. I/2/3797/94 ha determinato, per la provincia di Imperia, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il predetto primo periodo transitorio di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo a regime di durata decennale;

Considerato che, con decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 si è proceduto alla determinazione degli ambiti territoriali per il predetto periodo a regime ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, individuando nella dimensione provinciale degli ambiti stessi l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenendo conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili;

Considerato che tale individuazione è stata effettuata sulla base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie, dai quali si è rilevato che l'unità organizzativa di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 poteva rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale dell'ambito, il che avrebbe consentito, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Visti i citati decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 di modifica, nel senso della provincialità, degli ambiti territoriali a valere per il periodo di gestione a regime delle concessioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla modifica dell'ambito territoriale della provincia di Imperia, per il quale con il ripetuto recente decreto ministeriale n. I/2/3797/94 sono stati rideterminati due ambiti subprovinciali, per il restante periodo transitorio quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione;

Decreta:

Per la provincia di Imperia è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7663

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione, per la provincia di Teramo, dell'ambito territoriale unico per il periodo di gestione decennale, a decorrere dal 1° gennaio 1995, della concessione del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1486 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, è stato individuato, per la provincia di Teramo, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7068 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Teramo è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla SE.RI.T. S.p.a., con sede in Montesilvano, corso Umberto, 590;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/4735/94 del novembre 1994 con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 419/94, depositata in data 17 maggio 1994, è stato revocato sia il decreto ministeriale n. 1/1486 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Teramo, sia il decreto ministeriale n. 1/7068 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla SE.RI.T. S.p.a.;

Considerato che il predetto decreto prot. I/2/4735/94 ha determinato, per la provincia di Teramo, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il predetto primo periodo transitorio di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo a regime di durata decennale;

Considerato che, con decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 si è proceduto alla determinazione degli ambiti territoriali per il predetto periodo a regime ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, individuando nella dimensione provinciale degli ambiti stessi l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenendo conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili;

Considerato che tale individuazione è stata effettuata sulla base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie, dai quali si è rilevato che l'unità organizzativa di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 poteva rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale dell'ambito, il che avrebbe consentito, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Visti i citati decreti ministeriali in data 31 gennaio 1994 di modifica, nel senso della provincialità, degli ambiti territoriali a valere per il periodo di gestione a regime delle concessioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla modifica dell'ambito territoriale della provincia di Teramo, per il quale con il ripetuto recente decreto ministeriale n. I/2/4735/94 sono stati rideterminati due ambiti subprovinciali, per il restante periodo transitorio quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione;

Decreta:

Per la provincia di Teramo è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7664

DECRETO 30 novembre 1994.

Elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione per il periodo a regime decennale, decorrente dal 1° gennaio 1995, delle concessioni, del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657/1986;

Visti i decreti ministeriali del 4 ottobre 1989 di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi per il periodo transitorio di gestione di durata quinquennale;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1994, concernenti la rideterminazione, per il periodo di gestione definitivo delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, con i quali gli ambiti stessi sono stati individuati a livello provinciale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1994, concernente la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni delle nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, il cui art. 1 ha altresì stabilito che restano determinati, quali ambiti unici, per il periodo decennale delle concessioni decorrente dal 1° gennaio 1995, gli ambiti individuati per il primo periodo di gestione quinquennale con riferimento al territorio dell'intera provincia dai decreti ministeriali 4 ottobre 1989;

Visti i decreti ministeriali in data 5 agosto 1994 con i quali, ai sensi del combinato disposto dall'art. 115, comma 4, e degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si è proceduto al rinnovo delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, relative agli ambiti territoriali delle province di: Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Modena, Novara, Padova, Parma, Pesaro, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Siena, Sondrio, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Vercelli, Vicenza, Viterbo;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il quale dispone che la Direzione centrale per la riscossione cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione e predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi e i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61, e la cauzione di cui all'art. 46;

Considerato che il predetto termine del 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione deve intendersi quale termine meramente ordinatorio;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/4641/94 del 28 novembre 1994 con il quale sono state emanate le istruzioni per la predisposizione da parte della Direzione centrale per la riscossione dei disciplinari speciali previsti dall'art. 9, comma 1, sopra citato;

Visti i disciplinari speciali che recepiscono le istruzioni del predetto decreto ministeriale, regolando per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi per ogni singolo ambito territoriale;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, occorre procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli ambiti territoriali delle concessioni da conferire e che tali ambiti sono da identificarsi in quelli modificati con i citati decreti ministeriali del 31 gennaio 1994; in quelli relativi alle nuove province; in quelli unici sin dall'origine ma per i quali non si è potuto procedere al rinnovo perché gestiti da commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione; e in quelli unici sin dall'origine ma per i quali non si è potuto procedere al rinnovo in quanto i decreti ministeriali di conferimento delle concessioni sono stati annullati da pronunzie giurisdizionali amministrative definitive;

Decreta:

Art. 1.

Gli ambiti territoriali da affidare in concessione per il periodo a regime decennale decorrente dal 1° gennaio 1995, sono:

regione Val d'Aosta, province di: Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Milano, Napoli, Nuoro, Oristano, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Torino, Udine, Varese, Venezia, Verona, Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia, Prato, Verbano Cusio Ossola.

Art. 2.

Gli interessati al conferimento delle concessioni degli ambiti territoriali di cui all'art. 1 del presente decreto, potranno prendere visione dei relativi disciplinari presso le locali direzioni regionali delle entrate.

Potrà altresì prendere visione, presso le direzioni regionali delle entrate competenti per territorio, dei disciplinari relativi agli ambiti per i quali si è proceduto al rinnovo della concessione ai sensi del combinato disposto dall'art. 115, comma 4, e degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 3.

Le domande di concessione, da prodursi in carta legale e a firma autenticata del legale rappresentante, dovranno contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; la presentazione deve essere effettuata mediante consegna alla Direzione centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7665

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 novembre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio, in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 29 ottobre 1994 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, via Cibrario 4 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, via Cibrario n. 4, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio per l'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Gian Luigi Francardo, nato a Genova il 13 luglio 1932, il dottor Vittorio Agostino nato a Genova il 23 aprile 1935 ed il gen. Luciano Meloni, nato a Roma il 9 luglio 1933.

Art. 4.

Le funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'ufficio commissariale sono assegnate al dott. Gian Luigi Francardo.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A7607

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1994.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Napoli, istituto di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 agosto 1994 con il quale il prof. Gustavo Minervini è stato nominato presidente del Banco di Napoli - istituto di diritto pubblico;

Considerato che occorre determinare l'indennità di carica spettante al presidente dell'istituto in questione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'istituto di diritto pubblico Banco di Napoli è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta presso l'istituto di diritto pubblico Banco di Napoli: lire 105 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 400 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7582

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 113, concernente il corso di laurea in scienze naturali, nell'elenco degli insegnamenti non obbligatori è aggiunto l'insegnamento di inglese scientifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 novembre 1994

Il rettore: MURARO

94A7560

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della comunicazione;

Visto il decreto rettorale 3922 del 26 luglio 1993, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze della comunicazione presso questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea i scienze della comunicazione;

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università;

facoltà di lettere e filosofia del 15 settembre 1993;

senato accademico del 20 ottobre 1993;

consiglio di amministrazione del 22 novembre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1994;

Decreta:

All'art. 4 della tabella del corso di laurea in scienze della comunicazione, viene aggiunto il seguente comma:

Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Fisciano, 30 agosto 1994

Il rettore: EGIZIANO

94A7561

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 luglio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 154, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene così modificato:

dopo l'ultimo insegnamento (20 prospezioni geofisiche) dell'indirizzo *B)* mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico, viene inserito quanto segue:

C) INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATO

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;

2) rilevamento geologico tecnico;

3) idrogeologia;

4) fotogeologia;

5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Lista delle discipline facoltative:

1) geologia regionale;

2) mineralogia applicata;

3) geomorfologia applicata;

4) geofisica applicata;

5) sedimentologia e regime dei litorali;

6) geotecnica;

7) estimo (con principi tecnico-economici);

8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;

9) geochimica applicata;

10) idrogeologia applicata;

11) topografia e cartografia;

12) petrografia applicata;

13) sismica applicata;

14) geologia tecnica;

15) geopedologia;

16) rilevamento geologico tecnico;

17) geologia applicata alla difesa del suolo;

18) geologia applicata alla difesa ambientale;

19) geologia applicata alla pianificazione territoriale;

20) geomorfologia e instabilità dei versanti;

21) materiali naturali da costruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 3 novembre 1994

Il rettore: TOSI

94A7562

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO

DECRETO DIRETTORIALE 9 novembre 1994.

Approvazione del regolamento amministrativo-contabile dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, inerente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e le revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;

Vista la delibera del consiglio direttivo dell'Osservatorio del 6 luglio 1993 con il quale è stato approvato il regolamento amministrativo e contabile nella versione concordata in sede di riunione congiunta della Giunta amministrativa-contabile del collegio dei revisori dei conti in data 27 maggio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1994, contenente osservazioni di legittimità e di merito di cui all'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168 del 1989;

Considerato che le osservazioni di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1994 sono state recepite;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il regolamento amministrativo-contabile dell'Osservatorio astronomico di Torino allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Pino Torinese, 9 novembre 1994

Il direttore: FERRARI

ALLEGATO

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO

TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA

Capo I
BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.
Bilancio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. La gestione stessa è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

Art. 2.
Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Tuttavia il consiglio direttivo può deliberare, per particolari capitoli, una suddivisione in articoli.

2. Per ciascun capitolo di entrata e spesa, il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impiegate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce.

3. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore dell'Osservatorio — coadiuvato dalla giunta amministrativo-contabile — e presentato al consiglio direttivo entro il 30 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi gli obiettivi proposti ed i motivi delle variazioni significative rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio corrente.

4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, contenente fra l'altro valutazioni circa l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

5. Ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1104/86, copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 3.
Integralità e universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.

3. Non sono comprese nel bilancio le somme accreditate al direttore dell'Osservatorio nella veste di funzionario delegato, con ordinativi di accredito su contabilità speciali di cui all'art. 38.

Art 4.
Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese del bilancio di previsione sono classificate in titoli, secondo una classificazione stabilita dal consiglio direttivo.

2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

3. La classificazione di cui sopra sarà adeguata — ove necessario — quando il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fisserà i criteri per l'omogenea redazione dei conti consuntivi.

4. I trasferimenti ministeriali per la ricerca, di cui all'art 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, sono iscritti nel titolo I.

5. L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

Art. 5.
Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'ente, nonché le somme somministrate al direttore o all'economo, per il fondo di cui all'art. 28 e da questi rendicontate o rimborsate.

Art. 6.
Contenuto del bilancio

1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento di redazione del preventivo.

2. Le spese devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

3 I trasferimenti statali non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti trasferimenti assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

4. Fanno eccezione i contributi di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, per la parte (40%) assegnata a progetti di interesse nazionale, nonché gli eventuali contributi straordinari ottenuti, una tantum, nell'esercizio corrente, che devono essere iscritti per memoria.

Art. 7.
Contributi

1. L'Osservatorio può ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati finalizzati ad attività specifiche o all'istituzione di borse di studio e di ricerca e/o per contribuire al soggiorno di ricercatori e scienziati italiani e stranieri.

2. Apposite convenzioni disciplinano le entrate di cui al primo comma.

3. Inoltre l'Osservatorio può accettare contributi per l'organizzazione di congressi, convegni e simili, e riscuotere somme per l'iscrizione, la partecipazione ed il rimborso di spese per documentazione, ecc.

Art. 8.
Quadro riassuntivo

Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo generale nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli e categorie.

Art. 9.
Avanzo e disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo stesso.

3. Di detto avanzo l'Osservatorio non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità, e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.

4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo deve nella deliberazione del bilancio preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale riassorbimento.

5. Nel caso di maggior accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto a quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

6. Con l'approvazione del conto consuntivo viene accertata l'effettiva consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione.

Art. 10.

Fondo di riserva

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio sia in conto corrente sia in conto capitale, il cui ammontare non potrà superare il 5% delle complessive spese previste.

2. Su tale capitolo non potranno essere ammessi mandati di pagamento.

3. Il direttore dispone i prelevamenti dal fondo di riserva per motivi d'urgenza, con decreto da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

Art. 11.

Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal consiglio direttivo.

2. Quando ricorrano casi di necessità ed urgenza, può provvedere il direttore dell'Osservatorio con proprio decreto, da portare a ratifica del consiglio nella prima adunanza successiva al decreto stesso. Il consiglio puo porre limiti a questa facoltà.

3. Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

4. Sono vietati gli storni fra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

5. Dopo l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente, si fa luogo ad un assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso. In questa occasione viene disposta la rettifica della posta iscritta provvisoriamente ai sensi dell'art. 9, primo comma.

Capo II

ENTRATE

Art. 12.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Osservatorio appura la ragione del suo credito e la persona debitrice, ed è iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

2. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 13.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.

2. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Osservatorio sono versate all'istituto di credito entro e non oltre cinque giorni dal loro arrivo, previa emissione di reversale d'incasso. Di esse si tiene idonea registrazione.

3. È vietato disporre pagamenti di spese con le somme pervenute direttamente.

Art. 14.

Reversali di incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio ragioneria o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del debitore;

e) causale della riscossione;

f) importo in cifre e in lettere;

g) data di emissione.

3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui» o l'indicazione dell'esercizio di provenienza dei fondi.

4. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio all'istituto cassiere.

5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

Art. 15.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate

Il direttore dell'Osservatorio vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua personale responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.

Capo III

SPESE

Art. 16.

Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. Il consiglio direttivo può porre limiti e condizioni all'esercizio dei poteri di spesa del direttore.

3. Le obbligazioni assunte sui fondi di ricerca devono esser vistate anche dal responsabile (o da chi legittimamente lo sostituisce) del gruppo di ricerca assegnatario del fondo.

4. L'ordinatore della spesa ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'impegno al competente ufficio per la registrazione di cui all'art. 18.

5. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti dal direttore dell'Osservatorio (o da chi legittimamente lo sostituisce) nei limiti degli stanziamenti. Il direttore può delegare uno o più dipendenti prefissandone i limiti.

6. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio:

a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, al contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido;

b) le deliberazioni di spesa e le obbligazioni degli organi di governo (consiglio direttivo, direttore) o delle persone che legittimamente li sostituiscono o rappresentano, comportanti oneri a carico del bilancio;

c) le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo;

d) in generale tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio.

7. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

8. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

9. Fanno eccezione quelli relativi:

a) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'Osservatorio ne riconosca la necessità o la convenienza.

10. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

11. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

12. Il consiglio direttivo può disporre l'affidamento a terzi di compiti di natura amministrativa e tecnica cui non sia possibile provvedere con personale dell'Osservatorio nei limiti e nei modi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, nel testo modificato con l'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 546/1993, fatti salvi eventuali ulteriori limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 17.

Spese per la ricerca

1. Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti.

2. Le somme così riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e della situazione amministrativa.

Art. 18.

Registrazione degli impegni di spesa

1. Gli impegni devono essere immediatamente comunicati al servizio competente per la registrazione. Essi sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle disponibilità di bilancio.

2. Se l'ufficio ritiene di dover rifiutare la registrazione, ne comunica i motivi al direttore dell'Osservatorio, il quale può ordinare comunque la registrazione assumendone la responsabilità, sempre nei limiti degli stanziamenti.

Art. 19.

Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art 23, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 20.

Spese a calcolo

1. Il pagamento è riferito alla competenza dell' esercizio finanziario in corso al momento di arrivo delle fatture.

2. La liquidazione di ciascuna fattura genera il relativo impegno, ai sensi dell'art. 16, lettera e).

3. Sono gestite secondo le presenti disposizioni le spese relative:

a) ai consumi di energia elettrica, gas metano, acqua e simili;

b) alle utenze telefoniche, telefax, telex, itapac, affrancatrice postale e simili;

c) alle tasse per la raccolta dei rifiuti urbani e simili;

d) agli eventuali contratti per la fornitura dei beni e servizi a titolo continuativo (quali: convenzioni con commissionari librai per la fornitura di materiale bibliografico, utenze di centri di calcolo esterni, contratti di pulizie e simili).

Art. 21.

Sanatoria di irregolarità

Salvo i casi di cui all'art. 20, se risulta che il documento da liquidare è privo del corrispondente impegno, il responsabile del servizio lo restituisce al direttore dell'Osservatorio.

Art. 22.

Ordinazione della spesa

1. Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati sono firmati dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio ragioneria o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

3. Con la sottoscrizione, il responsabile del servizio attesta la regolarità, la disponibilità del capitolo e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili.

4. I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del creditore;

e) causale del pagamento;

f) importo in cifre e in lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione.

5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

6. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui» o con l'indicazione dell'esercizio di provenienza dei fondi.

7. Sul mandato è altresì apposta l'indicazione se le spese gravano su fondi liberi o vincolati.

Art. 23.

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla liquidazione firmata dal direttore o da persone da lui delegate e, a seconda dei casi:

a) dalle attestazioni — eventualmente apposte sulle fatture — comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, rilasciate dal richiedente la spesa;

b) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazione di regolarità e di conformità all'ordine rilasciata dall'ordinatore;

c) dall'attestazione — eventualmente apposta sulla fattura — della avvenuta presa in carico, quando si tratti di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di consegna — o da dichiarazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce — per i materiali non inventariabili;

d) dall'annotazione degli estremi degli atti di impegno;

e) dalla dichiarazione di congruità rilasciata dall'ordinatore della spesa;

f) da ogni altro documento giustificativo della spesa.

2. Per il materiale non inventariabile è apposta apposita dichiarazione.

3. Per spese che non vengano pagate in unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato, al quale si farà riferimento nei successivi.

4. Non si possono prevedere, per consuetudine, anticipazioni di pagamento di beni e servizi.

La disciplina delle anticipazioni è regolamentata, per lo Stato e per tutto il settore pubblico allargato, da norme di livello primario non suscettibili di deroghe (*ex* art. 12, comma 4, della legge contabilità generale di Stato).

5. Possono, inoltre, essere emessi mandati per anticipazioni per non oltre il 30% del prezzo pattuito, a fronte di idonee garanzie bancarie o assicurative.

6. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa la quale è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 24.

Modalità di estinzione dei titoli di spesa

1. L'Osservatorio dispone, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) riscossione diretta presso l'istituto cassiere, indicando la o le persona/e legittimata/e a rilasciare quietanza liberatoria;

b) accreditamento in c/c postale intestato al creditore ovvero mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore;

d) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico.

2. Per l'estinzione con le modalità di cui alle lettere *c)* e *d)*, occorre richiesta scritta del creditore.

3. Per i pagamenti all'estero si osservano le norme di cui agli articoli 1182, terzo comma (Luogo dell'adempimento) e 1196 (Spese del pagamento) del codice civile.

4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza dei creditori, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

Art. 25.

Inestinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Osservatorio per il loro annullamento e per la reimmissione in conto residui.

2. I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Osservatorio per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.

Art. 26.

Perenzione

I mandati cadono in perenzione al termine del secondo anno dalla data di prima emissione.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 27.

Affidamento del servizio

Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo dell'Osservatorio, ad un unico istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 28.

Gestione del fondo per piccole spese

1. Il direttore può costituire — mediante mandato intestato all'Osservatorio, tratto su partita di giro — un fondo di cassa reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, fino ad un limite fissato annualmente dal consiglio direttivo.

2. Con il fondo si può provvedere, tipicamente, al pagamento delle spese di ufficio, delle spese di riparazioni e manutenzioni correnti, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, per l'approvvigionamento di beni e materiale di modico valore, secondo le disposizioni e nei limiti che vengono stabiliti dal direttore, con delibera da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

3. Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, nonché i compensi per seminari e brevi collaborazioni scientifiche.

4. Il rendiconto deve essere documentato. Per le spese che singolarmente non eccedono le 50.000 lire, ove non sia possibile acquisire la prova dell'avvenuto pagamento, la documentazione può essere costituita da dichiarazione della persona che ha effettuato la spesa. Sono ammessi, come documentazione, anche gli scontrini fiscali, a condizione che l'ordinatore della spesa apponga sullo scontrino la dichiarazione che trattasi di acquisto effettuato a nome e per conto dell'Osservatorio.

5. Alla fine dell'esercizio il fondo viene versato all'istituto cassiere con imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata.

6. Il fondo è gestito dal responsabile del servizio economato o da colui che legittimamente lo sostituisce ed è soggetto a verifiche almeno trimestrali da parte del direttore. Le spese pagate con il fondo vengono imputate ai competenti capitoli di spesa.

7. Analogo fondo — con le stesse modalità — può essere istituito presso ciascuna sede decentrata dell'Osservatorio. In questo caso le competenze attribuite al servizio economato sono demandate ad un ricercatore designato dal consiglio direttivo.

8. Tutte le operazioni eseguite sono annotate in idonee scritture.

9. Il consiglio direttivo può porre limiti e condizioni in ordine alla costituzione ed alla gestione del fondo in cassa.

10. Il gestore del fondo ha l'obbligo del rendiconto giudiziale (art. 610 del regolamento di contabilità generale).

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 29.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Osservatorio potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, che tengono conto dei criteri che saranno fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 7, sesto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 30.

Sistema delle scritture

1. L'Osservatorio tiene le seguenti scritture:

a) un partitario di entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossione e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

2. Le scritture indicate alle lettere *d)* ed *e)* del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'Osservatorio prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

3. Il partitario dei residui può essere unificato con i partitari di cui alle lettere *a)* e *b)*, purché le registrazioni contengano, con chiara evidenza, le indicazioni «residui» o l'esercizio di provenienza dei fondi.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 31.

Deliberazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale.

2. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore dell'Osservatorio, coadiuvato dalla giunta amministrativo-contabile, entro febbraio di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori che redige apposita relazione contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

3. Al predetto conto è allegata la relazione del direttore dell'Osservatorio nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti e dei crediti.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

5. Esso è trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti per il riscontro previsto dall'art. 29 del testo unico approvato dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonché, per conoscenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, unitamente alla relazione del direttore e del collegio dei revisori.

Art. 32.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità ad uno schema deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 33.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale, conforme all'allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale.

4. Non si fa luogo ad ammortamenti.

5. Le rilevazioni patrimoniali saranno eseguite in una con le operazioni inventariali di cui al successivo art. 47.

Art. 34.

Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

a) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenze e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 35.

Capitoli aggiunti

1. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con la delibera del consiglio direttivo, un capitolo aggiunto.

Art. 36.

Riaccertamento dei residui

1. Al conto consuntivo deve essere allegata sotto forma di elenco di accertamenti e di impegni, la situazione dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi — a giudizio del consiglio direttivo — l'importo da recuperare.

3. Le variazioni (differenze in più o in meno) dei residui attivi e passivi formano oggetto di apposito provvedimento del direttore, da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo, poiché i residui si consolidano solo in sede di stesura del conto consuntivo.

4. Per variazione (differenza in più o in meno) superiore a 5 milioni per singolo impegno, occorre deliberazione del consiglio stesso, consolidandosi i residui solo in sede di stesura del conto consuntivo.

Art. 37.

Perenzione

1. I residui delle spese correnti non pagati entro l'esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno si intendono perenti agli effetti amministrativi; peraltro i residui delle spese correnti concernenti spese per lavori e forniture possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio successivo alla deliberazione di spesa.

2. I residui propri delle spese in conto capitale non sono soggetti a perenzione amministrativa.

3. Salva diversa motivata decisione del consiglio direttivo, e limitatamente alle spese in conto capitale, non sono consentiti residui di stanziamento o impropri.

4. Quando sorga la necessità per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

Capo VII

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 38.

Erogazione di spese su aperture di credito

1. Le somme assegnate all'Osservatorio mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Il direttore dell'Osservatorio, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissioni di ordini, firmati dal direttore medesimo e dal responsabile del servizio di ragioneria o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

3. La contabilità di apertura di credito è distinta da quella della gestione del bilancio dell'Osservatorio.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 39.

Beni

1. I beni si distinguono in inmobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 40.

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

2. In detto inventario sono iscritti i beni immobili di proprietà dell'Osservatorio. Ne sono quindi esclusi i beni di altri enti o dello Stato concessi in uso, usufrutto o comunque posseduti senza titolo di proprietà.

Art. 41

Consegnatari dei beni immobili

I beni immobili sono dati in consegna al direttore dell'Osservatorio il quale è personalmente responsabile dei beni affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 42.

Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano in categorie che saranno stabilite dal consiglio direttivo.

Art. 43.

Inventario dei beni mobili

L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

2. I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

Art. 44.

Accettazione di omaggi e contributi finalizzati

1. Il materiale bibliografico che, secondo consuetudine, è inviato in omaggio dalle case editrici o da persone pubbliche o private rientra tra le previsioni di cui all'art. 770, secondo comma, del codice civile e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo codice.

2. Del pari sono esonerate dall'autorizzazione le accettazioni di materiale didattico e scientifico di modico valore — a giudizio del consiglio direttivo — che le ditte, secondo gli usi e la consuetudine, cedono all'Osservatorio per prove, utilizzo, ecc. In questi casi si applica l'art. 783 del codice civile.

Art. 45.

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna agli utilizzatori, che assumono la veste di agenti responsabili.

2. Il consiglio direttivo può disporre che la consegna dei beni e l'individuazione dei responsabili avvenga secondo norme formali.

3. I consegnatari hanno l'obbligo del rendiconto giudiziale.

4. La responsabilità degli agenti è definita nell'art. 48.

Art. 46.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati mediante iscrizione nel libro d'inventario.

2. Il direttore determina — con proprio provvedimento — quali beni siano soggetti ad inventariazione, secondo i seguenti criteri:

non sono inventariati:

a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, e gli attrezzi

di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per l'attività dei laboratori, delle officine ecc., il materiale fotografico e, in genere tutto il materiale «a perdere» che debba esser consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi;

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'ufficio (calcolatrici tascabili ecc.), strumenti d'uso e di misura nei laboratori e nelle officine, materiale didattico (lavagne luminose e simili), pubblicazioni soggette a scadenza (manuali d'uso, elenco e simili);

c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, servi muti, attaccapanni, cestini, zerbini, sedie, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi e simili, pubblicazioni di uso corrente negli uffici e simili;

d) i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento e di aspirazione, termoventilatori, cappe aspiranti, tende, veneziane, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili;

e) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali accessori, schede elettroniche, obbiettivi, ricambi e simili;

f) i beni di effimero valore;

g) le diapositive, le video-cassette, i nastri, dischi e simili ed in generale il materiale divulgativo.

3. La determinazione del limite di valore di cui alle lettere *c)* e *f)* è effettuata dal consiglio direttivo.

4. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con delibera del consiglio direttivo, che il direttore renderà poi esecutiva, sulla base di apposita proposta dell'agente responsabile. La cancellazione può essere disposta anche nel caso in cui la riparazione — ancorché possibile — non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene.

5. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danno a carico dei responsabili.

6. Sulla scorta delle attestazioni del servizio inventari, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 47.

Ricognizione dei beni mobili

1. Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo del libro inventariale.

2. A tal fine sono applicati i seguenti criteri di rivalutazione:

a) mobili di ufficio: aliquota della diminuzione di valore: 10% annuo;

b) macchine d'ufficio, strumentazione, attrezzature: aliquota della diminuzione di valore: 25% annuo.

Il consiglio direttivo può modificare motivatamente le aliquote.

3. Quando il valore residuo, calcolato applicando i coefficienti di cui al precedente comma, risulti inferiore al 20% del valore iniziale del bene, ovvero ad un diverso limite stabilito dal consiglio, esso è da portare all'esame del consiglio direttivo — in sede di bilancio consuntivo — per l'eventuale cancellazione dall'inventario.

4. In sede di approvazione del consuntivo, il direttore dell'Osservatorio comunica al consiglio direttivo l'elenco del materiale scaricato.

5. La ricognizione inventariale dei libri e del materiale bibliografico avviene di norma ogni dieci anni.

6. Il materiale — che non sia stato oggetto di permuta — che venga cancellato dall'inventario può essere ceduto, con motivato provvedimento del direttore da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo, sia a titolo gratuito con cessione alla Croce rossa italiana o ad altro ente pubblico, che verso corrispettivo da accreditare alle entrate diverse.

Art. 48.

Agenti responsabili

1. Gli utenti sono responsabili, per debito di vigilanza e d'uso, del materiale — inventariato o meno — loro affidato per i compiti d'istituto, sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare — con ogni diligenza — tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio inventari ogni perdita o deterioramento.

2. Il responsabile dei servizi inventari deve provvedere a periodiche verifiche parziali nonché alla ricognizione generale di cui all'art. 47, ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli è tenuto a segnalare al direttore dell'Osservatorio ogni irregolarità riscontrata.

Art. 49.

Materiali di consumo

1. L'Osservatorio provvederà alla tenuta di idonea contabilità per il materiale di consumo, per categorie omogenee.

Art. 50.

Automezzi

1. Il direttore nomina un consegnatario degli automezzi, il quale ne controlla l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione.

2. L'uso e la guida degli automezzi sono consentiti a tutto il personale dell'Osservatorio abilitato alla guida, preventivamente autorizzato dal direttore.

3. Per particolari ragioni di servizio il direttore può autorizzare l'uso e la guida degli automezzi anche a personale estraneo all'Osservatorio, purché coperto da assicurazione, con motivato provvedimento che evidenzi la singolarità del caso e l'interesse diretto dell'Osservatorio.

4. Le spese di consumo e d'uso gravano su un apposito capitolo di bilancio.

5. L'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile è stipulata secondo criteri di prudente valutazione nell'ambito dei poteri discrezionali del direttore con una primaria compagnia di assicurazione. Possono essere stipulate coperture assicurative aggiuntive ed integrative a copertura di rischi non previsti dall'assicurazione R.C.

6. Il consegnatario è responsabile della gestione ed ha l'obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza, che i consumi denunciati siano coerenti con l'uso, che le manutenzioni siano correttamente eseguite. Egli, inoltre, è responsabile dell'efficienza dei mezzi e deve segnalare al direttore ogni irregolarità, dopo aver esperito opportune indagini.

7. Per quanto riguarda la responsabilità inerente all'uso delle autovetture, valgono le norme stabilite per il personale dello Stato.

Art. 51.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, le spese dei necrologi, le spese di pubbliche relazioni sono effettuate in base a regolamento approvato dal consiglio direttivo.

2. Le spese di rappresentanza ammissibili sono quelle indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1987 (Approvazione del regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche), e successive modifiche ed integrazioni, esclusi gli omaggi floreali.

3. Nelle attività di rappresentanza il direttore può farsi accompagnare o sostituire da uno o più delegati di appropriata qualificazione.

Art. 52.

Servizi sociali e mensa

1. Le spese per servizi sociali e mensa previste da contratti collettivi, anche integrativi, sono effettuate in base a deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 53.

Inesigibilità dei crediti

1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio direttivo in sede di deliberazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 54.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano all'attività contrattuale dell'Osservatorio, salvo i casi disciplinati da specifiche leggi aventi per espressi destinatari gli osservatori.

Art. 55.

Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede di norma senza procedure formali, mediante contratti di diritto privato, ivi comprese le concessioni ed il leasing, preceduti da apposite trattative private. Le procedure e le responsabilità precontrattuali sono disciplinate dal diritto comune.

Art. 56.

Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali di esso, la scelta della forma di contrattazione e l'approvazione del contratto stesso nonché ogni altra determinazione in ordine alle attività precedenti, inerenti e susseguenti il contratto sono competenza del consiglio direttivo, il quale può delegare, entro determinati limiti di valore, il direttore dell'Osservatorio, o chi legittimamente lo sostituisce e/o gli organi di cui al decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni.

Art. 57.

Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'Osservatorio e presso le sedi degli uffici periferici, ove esistono.

2. Ad esso è data pubblicità secondo le procedure che vengono di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo.

3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

Art. 58.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte o persone ritenute idonee di un invito — contenente una sommaria descrizione dell'oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto — a presentare offerta firmata entro il giorno stabilito.

2. Nella lettera d'invito dovranno inoltre essere precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal consiglio direttivo. La documentazione eventualmente richiesta per partecipare, può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti.

Art. 59.

Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2. Alla presenza di notaio o ufficiale rogante, apposita commissione nominata dal direttore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione.

3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 60.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

1. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'Osservatorio, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa:

a) al prezzo più basso, qualora si sia in presenza di offerte che presentano, in base a criteri oggettivi, parità di requisiti tecnici e funzionali;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

2. Per i contratti di cui al n. 2), lettera *a)*, l'Osservatorio ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50 %, ovvero per oltre la diversa percentuale preventivamente stabilita dal consiglio stesso, alla media delle offerte pervenute. Se l'amministrazione ha prefissato un prezzo base, il calcolo della media è effettuato tenendo conto delle sole offerte in diminuzione rispetto al prezzo di base.

Art. 61.

Appalto-concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Osservatorio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, dei lavori o delle forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progresso dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio direttivo, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Osservatorio, la commissione può proporre al consiglio direttivo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con la eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 62.

Trattativa privata

1. Nella trattativa privata, devono di norma essere interpellate almeno tre ditte, al fine di procedere ad un confronto concorrenziale. Non indicando, in positivo, i casi in cui si dà luogo a trattativa privata, ricorre l'automatica applicazione delle regole generali di contabilità, nel silenzio del regolamento.

2. Nell'esperimento della gara informale, il direttore adotta gli accorgimenti al fine di garantire la parità di condizioni fra i concorrenti, la segretezza delle offerte, l'affidabilità e l'adeguata capacità tecnica delle ditte da interpellare, l'eventuale pubblicità della gara. Il direttore dispone, altresì, in ordine ai requisiti richiesti per partecipare ed alla relativa documentazione, che può essere sostituita da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa.

3. Qualora la natura dei lavori, delle forniture, delle prestazioni in genere o l'entità della spesa non consentano o non rendano conveniente il confronto concorrenziale, ovvero sussistano sufficienti ragioni per ritenerlo inutile, può procedersi, con provvedimento motivato del direttore, alla trattativa privata singola, nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo.

4. In particolare non si procede a trattativa plurima per l'acquisto di beni che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti.

5. Entro limiti stabiliti dal consiglio direttivo, può prescindersi dalla trattativa privata multipla, in particolare per prodotti di largo consumo di comune mercato, od in presenza di listini di prezzi correnti di mercato.

6. Non si fa luogo a trattativa privata multipla, qualunque sia l'importo:

a) per l'affidamento di incarichi di collaborazione e/o professionali e simili, ove la scelta del prestatore d'opera è basata sull'intuito personale o su un rapporto fiduciario;

b) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, quando sia richiesta alta competenza tecnica o scientifica;

c) per lavori o forniture integrativi e/o complementari e/o conseguenti a lavori e forniture già appaltati ad una ditta, ove il direttore dell'Osservatorio ne ravvisi l'opportunità;

d) per l'acquisto o la locazione di immobili;

e) nell'acquisto di materiale librario e bibliografico, ove sussistono ragioni di correntezza nell'approvvigionamento;

f) negli acquisti all'estero;

g) negli altri casi stabiliti dal consiglio.

7. Nel caso di acquisto o locazione di immobile è richiesto il preventivo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale, entro il termine concordato con lo stesso. Ove tale parere non pervenga entro il termine concordato, il consiglio direttivo può individuare o costituire un altro organismo tecnico per la stima, determinandone il compenso.

8. Il direttore è responsabile delle procedure adottate per garantire la migliore scelta — sotto il profilo economico e funzionale — del contraente. Egli può avvalersi di commissioni costituite per la scelta delle ditte da interpellare, nonché per seguire e controllare la regolarità delle procedure precontrattuali.

Art. 63.

Stipulazione e approvazione dei contratti

1. L'Osservatorio dà comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

2. Quando viene redatto un verbale di aggiudicazione in forma pubblica, il contratto — se previsto — è stipulato in forma privata.

3. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il direttore ne comunica il nominativo agli organi competenti per gli opportuni provvedimenti, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.

4. I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'Osservatorio o da un suo delegato, in forma pubblica o privata secondo le disposizioni del diritto comune, o con ordine scritto o mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, sempreché nel rispetto delle norme di cui ai titoli II e III del libro IV del codice civile.

5. Possono essere conclusi contratti anche in forma verbale in caso di spese di immediata esecuzione e di valore contenuto in limiti fissati annualmente dal consiglio direttivo, riconducibili alle spese in economia. Sono classificabili come spese in economia quelle elencate nell'art. 1 del regolamento annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 (regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e successive modifiche ed integrazioni.

6. I contratti sono di norma immediatamente efficaci. Il consiglio direttivo dispone che alcuni tipi di contratto o singoli contratti siano subordinati all'approvazione del consiglio stesso. La condizione sospensiva deve risultare esplicitamente nel contratto e, ove possibile, anche nella fase pre-contrattuale.

Art. 64.

Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto, ove presenti, ovvero secondo l'uso.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal direttore.

3. Se i lavori e le forniture non superano, rispettivamente, 150 e 50 milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'Osservatorio con qualifica non inferiore alla sesta, ovvero in possesso almeno di diploma di perito o equivalente.

4. Quando i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione di un direttore dei lavori — nominato dal direttore dell'Osservatorio ovvero dal consiglio direttivo nel caso sia stato quest'ultimo a deliberare i lavori — il certificato di regolare esecuzione deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori stesso.

5. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.

Art. 65.

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a 50 milioni al netto dell'I.V.A.

Art. 66.

Penalità

1. Nei contratti stipulati in forma scritta, di importo superiore a 50 milioni, sempreché non si tratti di contratti per adesione, devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell'esecuzione.

Art. 67.

Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

1. I contratti di lavoro o forniture — che superino i limiti di competenza del direttore stabiliti ai sensi dell'art. 56 — riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in più lotti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68.

Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 69.

Rinvio alle norme regolamentari dello Stato

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

2. Il consiglio direttivo può disporre, in casi specifici e per quanto non previsto nel presente regolamento, il rinvio a norme e regolamenti statali.

Art. 70.

Attività di ricerca e consulenza

1. Le attività di consulenza di cui agli articoli 1 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono eseguite previa stipula, da parte del direttore dell'Osservatorio, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio stesso.

2. Alle attività di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I preventivi sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio.

4. Il consiglio direttivo può, inoltre, bandire, su fondi appositamente stanziati in bilancio, borse di studio e di ricerca, destinate a ricercatori italiani e stranieri, per attività di ricerca da svolgere presso la sede dell'Osservatorio, determinandone il numero, l'importo e le principali modalità concorsuali. A tal fine possono essere utilizzate, nel limite del 10%, le risorse assegnate per il funzionamento della ricerca, di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980: quindi tali oneri andranno a gravare sulla quota 60% dei fondi stanziati per la ricerca.

5. Il direttore può invitare ricercatori italiani e stranieri ad operare per periodi definiti presso la sede dell'Osservatorio, nell'ambito di programmi di ricerca, e di accordi culturali o di collaborazione scientifica deliberati dal consiglio direttivo.

6. A tal fine possono essere conferiti contributi ai visitatori per le spese di viaggio e di soggiorno presso la sede dell'Osservatorio, su fondo appositamente stanziato in bilancio.

7. In occasione di convegni, congressi e simili organizzati dall'Osservatorio, è consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno degli ospiti invitati, nonché il pagamento per conferenze, seminari, interventi e simili tenuti dagli stessi, nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo.

8. Inoltre l'Osservatorio può concorrere, con propri fondi, alle spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti, con la partecipazione dell'Osservatorio stesso e previa delibera del consiglio direttivo.

9. Il direttore può stipulare contratti d'opera ai sensi del titolo III del libro V del codice civile, per prestazioni di carattere professionale, o per incarichi di studio e di consulenza con personale estraneo all'Osservatorio, anche se dipendente da altri enti pubblici o privati. Egli può, inoltre, avvalersi di collaboratori esterni per attività d'istituto, quando queste ultime — per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate — non possono essere svolte dal personale che di fatto presta servizio nell'Osservatorio, fermo restando l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

10. I collaboratori, se sono iscritti ad albi professionali o alla CCIAA, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, che nulla osta all'assunzione dell'incarico.

11. Il consiglio direttivo stabilisce limiti quantitativi e temporali e pone condizioni alla facoltà del direttore di cui al nono comma.

Art. 71.

Collaborazioni scientifiche e professionali

1. Il consiglio direttivo disciplina, con apposito regolamento, il trattamento economico e le modalità di pagamento delle collaborazioni scientifiche e/o professionali, dei seminari e simili tenuti da personale italiano o straniero all'Osservatorio.

Art. 72.

Poteri del consiglio direttivo

1. Su proposta del direttore dell'Osservatorio, il consiglio direttivo può:

integrare o modificare le funzioni e le connesse responsabilità dei servizi e dei titolari;

disporre che per ogni pratica sia documentato l'iter mediante l'apposizione di sigle e di date dai responsabili;

disporre che per ogni o per particolari pratiche sia designato un responsabile al quale i terzi possono rivolgersi per ogni informazione e chiarimento;

rivedere annualmente i termini indicati negli articoli precedenti, fermo restando che i termini sono automaticamente sospesi ogni qualvolta l'ufficio deve attendere risposte da altri organi o dagli interessati, purché risulti la data della richiesta;

conferire l'incarico *ad interim* della responsabilità di un servizio a personale scientifico o tecnico, quando non sia possibile affidare la titolarità a personale di qualifica e profili idonei.

2. Il consiglio, inoltre, può disporre, utilizzando, se necessario, esperti esterni, la rilevazione e la definizione dei carichi funzionali di lavoro secondo le indicazioni e le metodologie di cui alla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 50017 del 19 luglio 1989 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 241 - suppl. del 14 ottobre 1989).

Art. 73.

Entrata in vigore

1. Il regolamento entrerà in vigore dalla data che verrà stabilita dal consiglio direttivo, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 74.

Modifiche

1. I limiti di valore contenuti nel presente regolamento sono adeguati periodicamente dal consiglio direttivo, ove necessario.

2. Il regolamento può essere modificato con delibera del consiglio direttivo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il direttore può integrare, con disposizioni operative, il presente regolamento.

94A7563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali».

Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994.

94A7612

Mancata conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante: «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia».

Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 560, recante: «Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994.

94A7613

Mancata conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994.

94A7614

Mancata conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi».

Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 563, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1994.

94A7615

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Germani Mangiafico», in Siracusa

Con decreto ministeriale 4 novembre 1994, la fondazione «Germani Mangiafico», con sede in Siracusa, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

94A7567

Erezione in ente morale della fondazione «Mario e Maria», in Roma

Con decreto ministeriale 4 novembre 1994, la fondazione «Mario e Maria», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

94A7568

Erezione in ente morale della fondazione «Studio Marangoni», in Firenze

Con decreto ministeriale 4 novembre 1994, la fondazione «Studio Marangoni», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

94A7569

Erezione in ente morale dell'associazione umanitaria «Insieme», in Sarno

Con decreto ministeriale 4 novembre 1994, l'associazione umanitaria «Insieme», con sede in Sarno, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

94A7570

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglie d'argento

Alla bandiera del 183° reggimento paracadutisti «Nembo». — Il 183° reggimento paracadutisti «Nembo», inquadrato nelle forze italiane in Somalia, partecipava alle operazioni di soccorso alla popolazione somala prodigandosi con totale dedizione ed elevata professionalità nella pericolosa missione e confermando, in numerose azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi ed in operazioni contro guerriglieri ed anti banditismo, l'altissimo livello d'efficienza, il grande coraggio e la generosità dei suoi effettivi. Coinvolto in numerosi conflitti a fuoco reagiva sempre con efficacia e determinazione mettendo in luce il valore militare, la capacità operativa e la fortissima motivazione dei propri uomini. Nonostante le gravi perdite subite in combattimento, continuava ad assolvere i compiti affidati senza flessioni con la fierezza e l'orgoglio di perseverare nel tentativo di ridare sicurezza e soccorso umanitario al martoriato popolo somalo e nella determinazione di rendere onore alla Patria lontana. — Somalia, 21 maggio 1993-7 settembre 1993.

Alla bandiera del 186° reggimento paracadutisti «Folgore». — Il 186° reggimento paracadutisti «Folgore», inquadrato nelle forze italiane in Somalia, partecipava alle operazioni di soccorso alla popolazione somala prodigandosi con totale dedizione ed elevata professionalità nella pericolosa missione e confermando, in numerose azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi ed in operazioni contro guerriglieri ed anti banditismo, l'altissimo livello d'efficienza, il grande coraggio e la generosità dei suoi effettivi. Coinvolto in numerosi conflitti a fuoco reagiva sempre con efficacia e determinazione mettendo in luce il valore militare, la capacità operativa e la fortissima motivazione dei propri uomini. Nonostante le gravi perdite subite in combattimento, continuava ad assolvere i compiti affidati senza flessioni con la fierezza e l'orgoglio di perseverare nel tentativo di ridare sicurezza e soccorso umanitario al martoriato popolo somalo e nella determinazione di rendere onore alla Patria lontana. — Somalia, 27 dicembre 1992-8 giugno 1993.

Medaglia di bronzo

Alla bandiera del 32° Reggimento carri. — Il 32° Reggimento carri ha partecipato con proprie forze, inquadrate nel contingente italiano impegnato in Somalia, alle operazioni di soccorso e protezione alla popolazione martoriata dalla guerra civile. Per circa quindici mesi, operando diuturnamente, in oggettive difficoltà ambientali ed in condizioni di particolare sensibilità operativa, le sue unità hanno sempre evidenziato elevate capacità professionali e altissimo senso del dovere e dimostrato, in ogni circostanza, la capacità di discriminare le loro reazioni, evitando così inutile spargimento di sangue. Con i propri mezzi le unità hanno garantito una eccezionale cornice di sicurezza e fronteggiato molteplici emergenze diventando così punto di sicuro riferimento per tutte le forze del contingente. Chiaro esempio di grande perizia ed estremo valore che ha concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano sia in Patria sia all'estero. — Somalia, 29 dicembre 1992-15 marzo 1994.

Alla bandiera del 132° Reggimento carri. — Il 132° Reggimento carri ha partecipato con proprie forze, inquadrate nel contingente italiano impegnato in Somalia, alle operazioni di soccorso e protezione alla popolazione martoriata dalla guerra civile. Per circa quindici mesi, operando diuturnamente, in oggettive difficoltà ambientali ed in condizioni di particolare sensibilità operativa, le sue unità hanno sempre evidenziato elevate capacità professionali e altissimo senso del dovere e dimostrato, in ogni circostanza, la capacità di discriminare le loro reazioni, evitando così inutile spargimento di sangue. Con i propri mezzi le unità hanno garantito una eccezionale cornice di sicurezza e fronteggiato molteplici emergenze diventando così punto di sicuro riferimento per tutte le forze del contingente. Chiaro esempio di grande perizia ed estremo valore che ha concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano sia in Patria sia all'estero. — Somalia, 29 dicembre 1992-15 marzo 1994.

94A7591

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di S. Francesco d'Albaro ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 1088/94 Sett. II/2ª del 1° agosto 1994 del prefetto della provincia di Genova la direttrice didattica del circolo di S. Francesco d'Albaro è stata autorizzata ad accettare la donazione di una telecamera Philips Mini Explorer del valore di L. 1.350.000, una fotocamera Yashica del valore di L. 319.000, sei fotocamere Olympus Mini del valore di L. 630.000, un proiettore Dia Zett del valore di L. 285.000, un radioregistratore Lenoir del valore di L. 188.000, una Stativo Repro del valore di L. 333.000, due fondali del valore di L. 170.000, una sviluppatrice del valore di L. 65.000, una bobinatrice del valore di L. 35.000, un ingranditore del valore di L. 145.000 disposta dalla ditta Interagein S.p.a.

Con decreto n. 1406/94 Sett. II/2ª del 26 settembre 1994 del prefetto della provincia di Genova la direttrice didattica del circolo di S. Francesco d'Albaro è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore Philips mod. F.S.Q. Vision del valore di L. 700.000, una radio stereo Sanyo cassetta recorder Dual del valore di L. 145.000, un Double Cassette System Panasonic stereo radio cassette recorder R.X.F.W. 18 L del valore di L. 145.000, due videocassette Player mod. G.V.P. 1400 Geloso del valore di L. 350.000 cadauno, uno stereo radio recorder P.C.R. 5S Telefunken 4 band F.M. - MW - LW Double Cassette stereo radio recorder Grundig del valore di L. 150.000 disposta dai signori Assereto Carlo Felice, Figuccia Daniela, Contini Alberto e Burlando Simonetta.

94A7566

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società «Tipo lito Merenna Antimo e C. S.n.c.», in Formia

Con decreto 22 ottobre 1994, il pagameno del carico tributario, ammontante a L. 38.343.210 dovuto dalla società «Tipo lito Merenna Antimo e C. S.n.c.», con sede in Formia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre p.v. con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

94A7588

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso gli uffici minerari competenti, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco indicate:

convenzione «Vulcaniti terziarie della Sardegna centro-settentrionale Area 1 - zona della Sardegna» (distretto minerario di Iglesias);

convenzione «Piemonte Nord Est - zona alpina occidentale» (distretto minerario di Torino);

convenzione «Area Campigliese - zona della Toscana marittima ed insulare» (distretto minerario di Firenze).

Nota: Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (Deliberazione 22 dicembre 1983).

94A7590

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti aperti dall'Unione europea per il 1995, nel settore tessile ed abbigliamento, in favore della Repubblica popolare cinese, Corea del Nord, Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. (Comunicato n. 12 del 24 novembre 1994).

Con regolamento dell'Unione europea, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, sono fissate le norme di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto per il 1995.

1 - Una prima tranche, pari al 75% del loro ammontare totale, risulta nell'allegato I, con indicazione delle quote rispettivamente riservate agli importatori tradizionali ed ai nuovi importatori.

Gli importatori tradizionali, e cioè coloro che nel 1992 hanno importato prodotti della stessa categoria, originari dello stesso Paese da cui richiedono di importare per il 1995, possono richiedere ed ottenere una quota non superiore a quanto effettivamente importato nel 1992. Peraltro, ove le richieste dovessero eccedere la quota riservata agli operatori tradizionali, considerato che sulla stessa potranno incidere gli operatori dei Paesi di nuova adesione, la Commissione fisserà le percentuali di riduzione proporzionale da operare.

I nuovi operatori possono richiedere una quota non superiore a quella indicata nell'allegato II. L'assegnazione sarà effettuata col metodo della ripartizione proporzionale.

2 - *Presentazione delle domande.*

Le domande per ottenere l'assegnazione di una quota della prima tranche dei contingenti aperti per il 1995 possono essere presentate presso uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea, a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento sopra indicato ed entro e non oltre il 9 dicembre 1994.

Per quanto concerne l'Italia le domande vanno presentate preferibilmente sui moduli di «autorizzazione di importazione» reperibili presso le locali camere di commercio - al Ministero del commercio con l'estero - D.G. importazioni esportazioni - Div. III, viale America, 341 - 00144 Roma. È ammessa la presentazione a mezzo telex (06/610083 - 610471 - 614478) o fax (06/59932631 - 59932235), con successiva conferma entro il 12 dicembre 1994.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni ed i documenti di cui ai punti *g)* e *h)*:

a) nome e indirizzo completo del richiedente o del suo rappresentante compreso il numero di telex, di fax e di telefono, nonché il numero della partita I.V.A. (se soggetto ad I.V.A.);

b) l'indicazione del periodo contingentale: «1ª tranche 1995»;

c) designazione delle merci, con le indicazioni seguenti:

denominazione commerciale del prodotto;
codice della nomenclatura combinata e categoria tessile;
origine e provenienza;

d) quantità richieste, espresse nelle unità utilizzate per la fissazione del contingente;

e) l'indicazione che la licenza verrà utilizzata in Italia ovvero in altro Stato membro;

f) una dichiarazione del seguente tenore: «Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede; che sono stabilito nell'Unione europea; che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativa al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno, in caso di non utilizzo totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza»;

g) copia del contratto stipulato o prova documentale equivalente;

h) per la parte loro riservata, gli operatori tradizionali devono fornire copia della documentazione doganale attestante l'immissione in libera pratica nella UE nel 1992 dei prodotti della stessa categoria e con la stessa origine di quelli per i quali richiedono quota dei contingenti 1995. È necessario che detta documentazione sia elencata in apposita distinta nella quale figurino la data di emissione di ciascun documento doganale, il codice NC e la categoria, la quantità del prodotto importato, nonché le quantità totali delle importazioni effettuate nel 1992 della merce rientrante nel contingente per il quale si richiede licenza.

3 - *Autorizzazioni.*

Le autorizzazioni di importazioni saranno rilasciate a partire dal 1° gennaio 1995, con validità sei mesi a decorrere dalla data di rilascio, per le quantità che risulteranno sulla base di criteri di ripartizione che saranno adottati dalla Commissione dell'Unione europea.

I quantitativi che dovessero risultare ancora disponibili, una volta effettuata l'assegnazione come sopra indicato, potranno essere attribuiti a tutti gli operatori, tradizionali o meno, che ne facciano richiesta a partire dal 3 gennaio 1995, ore 10. Le domande saranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DELLA PRIMA TRANCHE

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantità riservata agli importatori tradizionali	Quantità riservata agli altri importatori	Totale
Cina	ex 13 (1)	1.000 pièces	80,4	32,1	112,5
	ex 18 (1)	tonnes	52,5	21,0	73,5
	ex 20 (1)	tonnes	5,4	2,1	7,5
	ex 24 (1)	1.000 pièces	64,3	25,7	90,0
	ex 39 (1)	tonnes	5,4	2,1	7,5
	ex 78 (1)	tonnes	1,6	0,6	2,3
	115	tonnes	241,1	96,4	337,5
	117	tonnes	241,1	96,4	337,5
	118	tonnes	508,9	203,6	712,5
	120	tonnes	33,8	13,5	47,3
	122	tonnes	69,6	27,9	97,5
	123	tonnes	2,7	1,1	3,8
	124	tonnes	321,4	128,6	450,0
	125B	tonnes	4,3	1,7	6,0
	127B	tonnes	2,7	1,1	3,8
	ex 136 (1) (2)	tonnes	152,7	61,1	213,8
	140	tonnes	53,6	21,4	75,0
	145	tonnes	3,8	1,5	5,3

(1) Le categorie precedute da un «ex» riguardano i prodotti diversi da quelli di lana o peli fini, cotone o fibre sintetiche o artificiali.

(2) Tale categoria comprende unicamente i tessuti e gli altri prodotti di seta diversi da quelli greggi, decolorati o sbiancati dei codici NC: 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90.

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantità riservate agli importatori tradizionali	Quantità riservata agli altri importatori	Totale
	146C	tonnes	144,6	57,9	202,5
	156	tonnes	407,1	162,9	570,0
	157	tonnes	2.892,9	1.157,1	4.050,0
	159	tonnes	1 617,9	647,1	2 265,0
	160	tonnes	16,1	6,4	22,5
	161	tonnes	5.773,4	2.309,4	8.082,8
	1	tonnes	88,6	27,4	96,0
Corea del Nord	2	tonnes	77,7	31,1	108,8
	3	tonnes	26,3	10,5	36,8
	4	1.000 pièces	152,7	61,1	213,8
	5	1.000 pièces	63,8	25,5	89,3
	6	1.000 pièces	77,1	30,9	108,0
	7	1.000 pièces	49,8	19,9	69,8
	8	1.000 pièces	71,3	28,5	99,8
	9	tonnes	38,0	15,2	53,3
	12	1.000 pièces	691,1	276,4	967,5
	13	1.000 pièces	808,4	323,4	1.131,8
	14	1.000 pièces	50,4	20,1	70,5
	15	1.000 pièces	57,3	22,9	80,3
	16	1.000 pièces	29,5	11,8	41,3
	17	1.000 pièces	20,4	8,1	28,5
	18	tonnes	32,7	13,1	45,8
	19	1.000 pièces	220,2	88,1	308,3
	20	tonnes	75,5	30,2	105,8
	21	1.000 pièces	1.530,5	612,2	2.142,8
	24	1.000 pièces	140,9	56,4	197,3
	26	1.000 pièces	92,7	37,1	129,8
	27	1.000 pièces	89,5	35,8	125,3
	28	1.000 pièces	152,7	61,1	213,8
	29	1.000 pièces	40,2	16,1	56,3
	31	1.000 pièces	157,0	62,8	219,8
	36	1.000 pièces	48,8	19,5	68,3
	37	1.000 pièces	190,7	76,3	267,0
	39	1.000 pièces	27,3	10,9	38,3
	59	1.000 pièces	249,6	99,9	349,5
	61	1.000 pièces	21,4	8,6	30,0
	68	1.000 pièces	40,2	16,1	56,3
	69	1.000 pièces	98,6	39,4	138,0
	70	1.000 pièces	144,6	57,9	202,5
	73	1.000 pièces	49,8	18,9	69,8
	74	1.000 pièces	71,3	28,5	99,8
	75	1.000 pièces	20,9	8,4	29,3
	76	tonnes	39,6	15,9	55,5
	77	tonnes	4,8	1,9	6,8
	78	tonnes	61,6	24,6	86,3
	83	tonnes	16,6	6,6	23,3
	117	tonnes	27,3	10,9	38,3
	118	tonnes	12,3	4,9	17,3
	142	tonnes	5,4	2,1	7,5
	151A	tonnes	5,4	2,1	7,5
	151B	tonnes	5,4	2,1	7,5
	161	tonnes	81,4	32,6	114,0

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantità riservata agli importatori tradizionali	Quantità riservata agli altri importatori	Totale
Repubblica di Bosnia-Erzegovina, di Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia:	1	tonnes	3.695,9	1.478,9	5.174,3
	2	tonnes	4.577,1	1.830,9	6.408,0
	2a	tonnes	1.034,5	413,8	1.448,3
	3	tonnes	509,9	200,4	701,3
	5	1.000 pièces	1.023,2	409,3	1.432,5
	6	1.000 pièces	511,1	204,4	715,5
	7	1.000 pièces	305,9	122,4	428,3
	8	1.000 pièces	1.375,7	550,3	1.926,0
	9	tonnes	445,2	178,1	623,3
	15	1.000 pièces	399,1	159,6	558,8
	16	1.000 pièces	303,8	121,5	425,3
	67	1.000 pièces	386,8	154,7	541,5

ALLEGATO II

QUANTITA MASSIMA DA ATTRIBUIRE AGLI OPERATORI NON TRADIZIONALI

Paese terzo	Categoria	Unità	Importo massimo
Cina	ex 13	pieces	250
	ex 18	kilogrammes	100
	ex 20	kilogrammes	100
	ex 24	pieces	250
	ex 39	kilogrammes	100
	ex 78	kilogrammes	100
	115	kilogrammes	500
	117	kilogrammes	500
	118	kilogrammes	1.000
	120	kilogrammes	100
	122	kilogrammes	250
	123	kilogrammes	100
	124	kilogrammes	500
	125B	kilogrammes	100
	127B	kilogrammes	100
	ex 136	kilogrammes	500
	140	kilogrammes	250
	145	kilogrammes	100
	146C	kilogrammes	100
	156	kilogrammes	500
	157	kilogrammes	500
	159	kilogrammes	500
	160	kilogrammes	100
	161	kilogrammes	1.000
Corea del Nord	1	kilogrammes	500
	2	kilogrammes	500
	3	kilogrammes	500

Paese terzo	Categoria	Unità	Importo massimo
	4	pieces	2.500
	5	pieces	2.500
	6	pieces	2.500
	7	pieces	500
	8	pieces	2.500
	9	kilogrammes	2.500
	12	paires	2.500
	13	pieces	2.500
	14	pieces	2.500
	15	pieces	500
	16	pieces	2.500
	17	pieces	2.500
	18	kilogrammes	500
	19	pieces	2.500
	20	kilogrammes	500
	21	pieces	2.500
	24	pieces	2.500
	26	pieces	2.500
	27	pieces	2.500
	28	pieces	2.500
	29	pieces	2.500
	31	pieces	2.500
	36	pieces	2.500
	37	pieces	2.500
	39	pieces	2.500
	59	pieces	2.500
	61	pieces	2.500
	68	pieces	2.500
	69	pieces	2.500
	70	pieces	2.500
	73	pieces	2.500
	74	pieces	2.500
	75	pieces	2.500
	76	kilogrammes	500
	77	kilogrammes	500
	78	kilogrammes	500
	83	kilogrammes	500
	117	kilogrammes	500
	118	kilogrammes	500
	142	kilogrammes	500
	151A	kilogrammes	500
	151B	kilogrammes	500
	161	kilogrammes	500
Repubblica di Bosnia-Erzegovina, di Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	kilogrammes	2.500
	2	kilogrammes	2.500
	2a	kilogrammes	2.500
	3	kilogrammes	2.500
	5	pieces	2.500
	6	pieces	2.500
	7	pieces	2.500
	8	pieces	2.500
	9	kilogrammes	2.500
	15	pieces	2.500
	16	pieces	2.500
	67	pieces	2.500

94A7572

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio edilizio tra cooperative Ferentinum», in Roma

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Consorzio edilizio tra cooperative Ferentinum», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 7 maggio 1995.

94A7589

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 10

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 227 mod. 241 D.P. Data: 14 dicembre 1987. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. Intestazione: Marta Giovanni, nato a Pagazzano il 7 agosto 1940. Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A7137

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 novembre 1994

Dollaro USA	1618,03
ECU	1965,10
Marco tedesco	1029,94
Franco francese	300,30
Lira sterlina	2529,79
Fiorino olandese	919,81
Franco belga	50,090
Peseta spagnola	12,344
Corona danese	262,94
Lira irlandese	2483,19
Dracma greca	6,686
Escudo portoghese	10,082
Dollaro canadese	1173,76
Yen giapponese	16,344
Franco svizzero	1215,83
Scellino austriaco	146,31
Corona norvegese	236,57
Corona svedese	213,88
Marco finlandese	332,45
Dollaro australiano	1243,78

94A7660

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare una eredità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 1994)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Giulia *Pesch*, con testamenti olografi ...», si legga: «... ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Giulia *Peschi*, con testamenti olografi ...».

94A7601

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.